

"Omissis"

Svolgimento del processo

A.V. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Bergamo (OMISSIS), nel giudizio promosso con l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo della cartella di pagamento, emessa dalla spa Bergamo esattorie, concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bergamo, e recante l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF liquidata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, in base alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo - con il quale si eccepiva l'infondatezza dell'iscrizione a ruolo perchè dovuta ad un mero errore formale commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi - per essere competente in ordine al rapporto controverso l'ufficio di Gorgonzola, in quanto il contribuente, nel periodo d'imposta interessato, aveva il domicilio fiscale in una località compresa nel distretto di Gorgonzola, in provincia di Milano, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro l'Agenzia delle entrate di Gorgonzola davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il contribuente, denunciando la violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, censura la decisione perchè pronunciata solo nei confronti suoi e dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, senza rilevare il litisconsorzio processuale necessario fra quest'ultimo e la concessionaria per la riscossione, parte del giudizio di primo grado, ed il conseguente difetto di contraddittorio in appello.

Con il secondo motivo, denunciando error in procedendo, il ricorrente si duole non sia stato rilevato il difetto di contraddittorio in secondo grado per la mancata notificazione dell'appello ad opera dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei confronti della concessionaria per la riscossione, e non sia stata di conseguenza ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, parte nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 5 e 10, art. 18, commi 2 e 4, il ricorrente censura la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso una cartella di pagamento, per avere esso ricorrente indicato nel ricorso, quali controparti processuali, la Concessionaria per la riscossione (di Bergamo) che aveva emesso la cartella di pagamento e l'ufficio locale (di Bergamo) dell'Agenzia delle entrate, pur essendo esso diverso da quello che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo, e per avere altresì il ricorrente presentato il ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale competente in ragione della sede delle parti chiamate in giudizio dal contribuente.

Il terzo motivo del ricorso, il cui esame deve logicamente precedere, è fondato. La competenza per territorio delle Commissioni tributarie in primo grado si radica infatti, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, comma 1, in ragione delle "controversie proposte nei confronti... dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione".

Nella specie, il ricorrente ha correttamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo la cartella di pagamento emessa dalla Bergamo E. spa, concessionaria per la riscossione per la provincia di Bergamo, promuovendo il giudizio nei confronti della stessa concessionaria, ed inoltre nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Bergamo.

Va quindi esclusa quindi l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Il Collegio osserva ancora come "la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta nè nullità nè decadenza dell'impugnazione. A tale conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (Cass. n. 29465 del 2008 e n. 15718 del 2009).

La censura va pertanto accolta, assorbito l'esame dei primi due motivi, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2015